



COMUNE DI RIPARBELLA

Tel. 0586-697.111

Cap. 56046

PROVINCIA DI PISA

Fax 0586-697.327

Uff. Anagrafe 0586-697.309

Uff. Tecnico 0586-697.305

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 4 DEL 3 Maggio 2013

ASSUNTA CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013

L'anno Duemilatredici e di questo il giorno Tre del mese di Maggio, alle ore 12,00, è presete in Riparbella la D.ssa Giovanna Piccolo, Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Riparbella che procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato con l'assistenza del Segretario Comunale, Dr. Salvatore De Priamo.

Premesso:

- che in data 1 Dicembre 2012 il Sindaco del Comune di Riparbella, Sig. Ghero Fontanelli, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica assunta a seguito di consultazioni elettorali svoltesi nei giorni 6 e 7 giugno 2009;
- che le stesse, decorsi venti giorni dalla data sopra indicata, sono divenute irrevocabili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- che il Prefetto di Pisa con provvedimento del 22 Dicembre 2012 ha proposto lo scioglimento del Consiglio Comunale affidando la provvisoria gestione del Comune ad un Commissario individuato nella sottoscritta, D.ssa Giovanna Piccolo, Vice Prefetto;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 Gennaio 2013 "Scioglimento del Consiglio Comunale di Riparbella e nomina del Commissario Straordinario", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 36 del 12 Febbraio 2013, con il quale, oltre che disporre lo scioglimento del Consiglio Comunale, viene disposta la nomina della sottoscritta quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9 bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad €200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di €50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di €400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/09/2012;

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012;

Visto l'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni con cui i comuni approvano le aliquote e la detrazione IMU acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce e che l'invio avvenga entro il 23 aprile;

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Riparbella in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare n. del Ministero delle Finanze del 14/06/1993 n. 9;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il

- coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre;
 - a norma dell'art.1 comma 380 della Legge n.228 del 24 dicembre 2012 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6 primo periodo del citato articolo 13;
 - l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
 - in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
 - alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

Considerato che ai sensi dell'art.1 comma 380 della Legge n.228 del 24-12-2012 al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ed è istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato da una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni definita con DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2013 destinato ad essere formato e ripartito secondo i criteri stabiliti con lo stesso DPCM;

Ritenuto al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2013, come di seguito elencate:

- 0,4% ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE;
- 1,06% AREE FABBRICABILI;
- 0,76% IMMOBILI AD USO ABITATIVO CONCESSI IN COMODATO D'USO A PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO PURCHE' VI ABBIANO LA RESIDENZA E VI DIMORINO ABITUALMENTE;
- 0,76% IMMOBILI AD USO ABITATIVO DATE IN LOCAZIONE CON CONTRATTO REGOLARMENTE REGISTRATO A CONDIZIONE CHE IL CONDUTTORE VI DIMORI ABITUALMENTE E VI ABBA LA RESIDENZA;
- 0,86% CATEGORIE CATASTALI C1 E C3 (NEGOZI E BOTTEGHE, LABORATORI PER ARTI E MESTIERI);

- 1,00% TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, DAI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE E LE CATEGORIE COMPRESSE NEI PUNTI SOPRA DESCRITTI;
- TERRENI AGRICOLI ESENTI.

Di confermare, per l'anno 2013, l'agevolazione prevista e concessa, per i primi tre anni, a favore dei contribuenti che installeranno impianti per la produzione di energia alternativa dello 0,10% su tutte le tipologie di fabbricati ed immobili purché l'impianto installato abbia una potenza minima di 2 Kw e/o equivalente fissando un limite massimo di agevolazione per ciascun impianto di importo pari ad €500,00 annui.

Di aumentare, per l'anno 2013, l'aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,1% allo 0,2%, aliquota base prevista per legge. L'intero gettito dei fabbricati rurali ad uso strumentale, per l'anno 2013, sarà di competenza dello Stato così come previsto dall'art.1, c.380 della L.228/2012;

Ritenuto inoltre di lasciare invariata la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

Dato atto che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare entro il 30 settembre le aliquote in virtù dell'art.1 comma 444 della legge 228/2012 per ripristinare gli equilibri di bilancio;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2013 le aliquote dell'imposta municipale propria così come di seguito indicate:
 - 0,4% ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE;
 - 1,06% AREE FABBRICABILI;
 - 0,76% IMMOBILI AD USO ABITATIVO CONCESSI IN COMODATO D'USO A PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO PURCHE' VI ABBIANO LA RESIDENZA E VI DIMORINO ABITUALMENTE;
 - 0,76% IMMOBILI AD USO ABITATIVO DATE IN LOCAZIONE CON CONTRATTO REGOLARMENTE REGISTRATO A CONDIZIONE CHE IL CONDUTTORE VI DIMORI ABITUALMENTE E VI ABBI LA RESIDENZA;
 - 0,86% CATEGORIE CATASTALI C1 E C3 (NEGOZI E BOTTEGHE, LABORATORI PER ARTI E MESTIERI);
 - 1,00% TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, DAI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE E LE CATEGORIE COMPRESSE NEI PUNTI SOPRA DESCRITTI;
 - TERRENI AGRICOLI ESENTI.
2. di confermare l'agevolazione disposta e prevista, per i primi tre anni, a favore dei contribuenti che installeranno impianti per la produzione di energia alternativa dello 0,10% su tutte le tipologie di fabbricati ed immobili purché l'impianto installato abbia una potenza minima di 2 Kw e/o equivalente fissando un limite massimo di agevolazione per ciascun impianto di importo pari ad €500,00 annui.
3. Di aumentare, per l'anno 2013, l'aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo ,01% allo 0,2%, aliquota base prevista per legge, considerato che l'intero gettito dei fabbricati rurali ad uso

strumentale, per l'anno 2013, sarà di competenza dello Stato così come previsto dall'art.1, c.380 della L.228/2012;

4. Di lasciare invariata la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine del 23 aprile 2013.



COMUNE DI RIPARBELLA

Tel. 0586-697.111

Cap. 56046

PROVINCIA DI PISA

PARERI AI SENSI DELL' ART.49, comma 1, D.LGS. 18 Agosto 2000 n. 267

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario relativa a:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Riparbella, li 3 Maggio 2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Salvatore De Priamo**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Riparbella, li 3 Maggio 2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Salvatore De Priamo**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa Giovanna Piccolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Salvatore De Priamo

La presente copia è conforme all'originale.

Riparbella, li 7 Maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore De Priamo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data 7 Maggio 2013 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune (art. 32. comma 1. Legge 18 Settembre 2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Riparbella, li 7 Maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Salvatore De Priamo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267);
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione.

Riparbella, li 7 Maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Salvatore De Priamo